



Comune di Bareggio
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO dell'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

- **Istituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 in data 22.02.2007**
- **Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio comunale, n. 90 in data 25.05.2013**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 10.02.2017**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 in data 30.09.2020**
- **Modificato con Deliberazione C.C. n. 60 del 30.09.2020**

I N D I C E

- Art.1 - Ambito di applicazione**
- Art.2 - Soggetto attivo**
- Art.3 - Soggetto passivo**
- Art.4 - Aliquota compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef**
- Art.5 - Esenzione per possesso specifici requisiti reddituali**
- Art.6 - Versamento**
- Art.7 - Entrata in vigore**
- Art.8 - Disposizioni transitorie e finali**

Art.1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef istituita dall'art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

Art.2 – Soggetto attivo

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Bareggio dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa.

Art.3 – Soggetto passivo

1. Sono obbligati al versamento dell'addizionale comunale all'Irpef tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Bareggio alla data stabilita dalla normativa.

Art.4 – Aliquota compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142, lettera a), Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune di Bareggio con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2005. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.
4. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

Art.5 – Esenzione per possesso di specifici requisiti reddituali

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 28/9/98, n. 360, introdotto dall'art. 1, comma 142, lettera b) della Legge 27/12/20016, n. 296, il Comune di Bareggio può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
2. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 4 del presente regolamento, ovvero tramite la deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizione comunale all'Irpef, viene esercitata la facoltà di cui al precedente comma 1.
3. Per i redditi superiori al limite di esenzione il contribuente applica all'intero reddito complessivo l'aliquota stabilita dal precedente articolo 4.

Art.6 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dalla normativa.

Art.7 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le modifiche di cui al presente regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2020.

Art.8 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia. In tali casi, si applica la normativa sovraordinata che comporta modifica automatica del presente regolamento.